

---

SOGGETTO PROMOTORE

codice fiscale 02576210237, AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANI  
legale in Bussolengo, rappresentata dal Dott. PIETRO GIRARDI, na  
26/10/1965 in qualità di rappresentante legale

---

e

---

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale 02327970238 I.P.A.B. Centro Anziani con sede legale in Bu  
rappresentato/a dal sig.ra Zorzoni Francesca, nata a S. Pietro Inc. il 11.11.19  
rappresentante legale.

L'azienda è seguita dallo studio CBA nella persona di

---

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abil  
dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, a promuovere tirocin  
appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo all. "A" in rela  
attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori ;  
conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Te  
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla I  
il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collet
- c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di lice  
comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di  
equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo ;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini presso una sede

- completati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 14 dell'allegato "A" alla DGR n. 1324 del 23.07.2013;
3. Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
  4. Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa con contributo del 10 dell'all. A della DGR 1324 del 23.07.2013;
  5. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione con contributo del 14 della DGR 1324 del 23.07.2013, salvo deroghe espressamente previste;
  6. Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 14 della DGR 1324 del 23.07.2013;
  7. Non può essere attivato più di un tirocinio per lo stesso soggetto presso lo stesso soggetto ospitante così come previsto dall'art. 8 dell'all. A alla DGR 1324 del 23.07.2013 espressamente previste.

### Art. 3 – Disposizioni attuative del tirocinio

1. Il progetto formativo, congiuntamente definito, viene sottoscritto dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
2. Le dovute comunicazioni di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, con contributo del 2 bis, comma 2, L. n. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, telematica su CO Veneto dal soggetto ospitante;
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa INAIL sono sostenuti dal soggetto ospitante;
4. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa responsabilità civile sono sostenuti dal soggetto promotore;
5. L'indennità di partecipazione al tirocinio è corrisposta da: è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione ai sensi dell'art. 14 della DGR 1324/13, in quanto il tirocinante è persona disabile e/o in condizione di svantaggio.

### Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a
  - a) Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo di cui all'art. 16, comma 2 della all. A DGR 1324 del 23.07.2013;
  - b) Indicare nel progetto formativo un referente o tutor didattico-organizzativo;
  - c) Rilasciare al tirocinante un'attestazione dell'attività svolta durante il tirocinio, in relazione alle competenze acquisite dal tirocinante in collaborazione con il soggetto ospitante.

### Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a
  - a) rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
  - b) individuare un tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze correlate all'attività del tirocinante.

- soggetto ospitante, terme restando le disposizioni di cui all'art. 9 de  
1324/2013;
- f) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
  - g) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, quando inviato in missione. In caso di missione all'Estero, deve essere idonea copertura assicurativa;
  - h) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti consentendo a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli enti previsti dalla normativa vigente;
  - i) collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione dell'attività al fine del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 15 dell'all. A alla L. n. 1324/2013;
  - j) comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita in premessa;
  - k) proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio al di là del termine previsto.

#### Art. 6 - Durata della convenzione

1. la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di ..... 30/06/2017 ..... e comunque per il massimo di 12 mesi;
2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automatica perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante in mancanza delle norme vigenti;
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono in vigore fino alla conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

21 DIC 2016

(luogo) ....., (data) ...D'ORDINE... ..

DEL COMMISSARIO

IL DIRETTORE U.O.C. NON AUTO SUFFICIENZA

(Dott. Gabriele Bezzan)

(firma per il soggetto promotore) .....

IL SEGRETARIO DIRETTORE

(firma per il soggetto ospitante) .....

Dott. Umberto Bertezolo



